

XVIII legislatura

A.S. 1928:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020"
(Approvato dalla Camera dei deputati)

Settembre 2020
n. 168



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 1928: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL168, settembre 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1, commi 1, 1-bis e 2 (<i>Proroga dei termini previsti dai D.L. 19/2020 e 33/2020 correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19</i>)	1
Articolo 1, commi 3-4 (<i>Proroga di termini previsti da varie disposizioni legislative</i>).....	1
Articolo 1, comma 5 (<i>Proroga DPCM 14 luglio 2020</i>)	2
Articolo 1, comma 6 (<i>Durata degli incarichi di Direttore del D.I.S. dell'A.I.S.E e dell'A.I.S.I.</i>).....	3
Articolo 1-bis (<i>Coordinamento tra le disposizioni dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020</i>).....	3
Articolo 2 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	3
Allegato n. 1	4
4 - Potenziamento delle reti di assistenza territoriale	4
6 - Unità speciali di continuità assistenziale.....	4
20 - Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19	5
26 - Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)	6
30 - Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19	7
30-bis - Proroga piani terapeutici.....	8
33 - Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro	8
34 - Edilizia scolastica	9

Articolo 1, commi 1, 1-bis e 2
(Proroga dei termini previsti dai D.L. 19/2020 e 33/2020 correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19)

Il comma 1 modifica l'articolo 1, comma 1, del D.L. 19/2020 (*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*), estendendo fino al 15 ottobre 2020 la facoltà di adozione, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di una o più misure (tra quelle indicate al comma 2 dell'articolo 1 del D.L. 19/2020), allo scopo di contrastare i rischi sanitari derivanti da Covid-19. Viene inoltre soppresso il riferimento alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Il comma 1-*bis*, inserito durante l'esame in sede referente la Camera dei deputati con il parere favorevole del rappresentante del Governo¹, modifica la lettera l) del comma 2 dell'articolo 1 del D.L. 19/2020, escludendo dalla ivi prevista sospensione dei congressi quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM).

Il comma 2 modifica l'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 33/2020 (*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*) estendendo al 15 ottobre 2020, l'applicabilità delle misure previste dal decreto medesimo.

La RT annessa al ddl iniziale, limitatamente ai commi 1 e 2, certifica che le norme ivi indicate hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, affermando anche che le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività mediante utilizzo delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sul comma 1-*bis*, la RT aggiornata afferma che si tratta di disposizione procedurale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, sui commi 1 e 2, posto che le disposizioni ivi previste rivestono carattere ordinamentale, limitandosi a disporre la proroga dell'efficacia di norme in relazione alle quali era prevista un'apposita clausola di invarianza, nulla da osservare. In ogni caso, si rinvia all'articolo 2.

Sul comma 1-*bis*, parimenti, ritenuto il tenore ordinamentale della norma modificata, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, commi 3-4
(Proroga di termini previsti da varie disposizioni legislative)

Il comma 3 stabilisce che i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'Allegato 1 annesso al provvedimento sono prorogati al 15 ottobre 2020 (salvo quanto previsto al n.3 e al n. 32 dell'Allegato medesimo che recano termini diversi), e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate dalla legislazione vigente.

Al comma 4 viene poi stabilito che i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'Allegato I, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga al 15 ottobre dello stato di emergenza e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.

¹ Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 5 agosto 2020, pagina 91.

La RT certifica che la norma prevede che i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'Allegato 1 siano prorogati al 15 ottobre 2020, salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo, e le relative disposizioni, vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando le rassicurazioni fornite da parte del rappresentante del Governo nel corso dell'esame in prima lettura nel corso dell'esame in Commissione referente², andrebbe valutata l'opportunità di richiedere di un' integrazione alla RT, recante l'illustrazione degli elementi informativi per ciascuna delle disposizioni oggetto di proroga al 15 ottobre 2020, che siano idonei a comprovare l'effettiva possibilità di darne attuazione nel limite delle sole risorse che sono già disponibili ai sensi della legislazione vigente. Ciò, in particolare, atteso che, sotto il profilo metodologico, alcune norme sono state a suo tempo quantificate sulla base dei fabbisogni ipotizzati in relazione all'iniziale durata prevista dello stato emergenziale.

In tal senso, passando all'esame anche ai profili di copertura finanziaria, posto che la stessa disposizione stabilisce espressamente che all'attuazione delle disposizioni legislative oggetto di proroga, riportate dettagliatamente in Allegato 1, si provvederà comunque nei limiti delle risorse disponibili già autorizzate a legislazione vigente, andrebbe inoltre certificato che gli oneri associati a ciascuna delle disposizioni oggetto di proroga siano qualificabili esclusivamente nei termini delle fattispecie compatibili con un limite massimo di spesa. Con esclusione, quindi, di quelle anche indirettamente riconducibili a posizioni associabili a diritti soggettivi perfetti.

Articolo 1, comma 5 **(Proroga DPCM 14 luglio 2020)**

Il comma 5 dispone che nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176.

La RT afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

² In tal senso, il rappresentante del Governo nel corso dell'esame in commissione V svoltosi in prima lettura si è limitato a confermare che le disposizioni oggetto di proroga "non determinano l'insorgere di diritti soggettivi e gli oneri ad esse ascritti sono qualificabili in termini di limite massimo di spesa". Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 5 agosto 2020, pagina 25

Articolo 1, comma 6

(Durata degli incarichi di Direttore del D.I.S. dell'A.I.S.E e dell'A.I.S.I.)

La norma modifica gli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007 (*Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*), relativi alle modalità di nomina del direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), al fine di consentire che il rinnovo dell'incarico dei Direttori dei citati organismi possa essere disposto, fermo restando il limite massimo di ulteriori quattro anni, più volte con provvedimenti successivi, superando in tal modo la preclusione di legge che prevede che si possa procedere al rinnovo di tali incarichi per una sola volta.

La RT conferma che la norma reca modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, in merito ai rinnovi dei vertici del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Trattandosi di misure di carattere ordinamentale, evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale del profilo normativo interessato dalla modifica, non ci sono osservazioni.

Articolo 1-bis

(Coordinamento tra le disposizioni dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020)

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni del decreto-legge n. 19 del 2020 si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal decreto-legge n. 33 del 2020.

La RT aggiornata afferma che trattandosi di coordinamento di norme vigenti, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, segnalato che la disposizione mira al coordinamento di alcune misure di contenimento dell'epidemia adottabili ai sensi del decreto-legge n. 19 con le misure previste dal decreto-legge n. 33, di ambito e di portata più circoscritta, non vi sono osservazioni per i profili di competenza.

Articolo 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

Il comma 1 impone che all'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

Al riguardo, fatti salvi i rilievi formulati in relazione all'articolo 1, che sollevano perplessità circa l'integrale sostenibilità della presente clausola di invarianza finanziaria, non vi sono osservazioni.

Allegato n. 1

L'esame che segue analizza le singole disposizioni prorogate dall'Allegato 1 del disegno di legge che presentano profili di interesse finanziario e maggiori criticità rispetto allo loro sostenibilità nei limiti delle risorse disponibili.

4 - Potenziamento delle reti di assistenza territoriale

L'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 dispone che i contratti stipulati dalle regioni, in deroga ai vigenti limiti di spesa, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie (commi 1 e 2), nonché la messa in disponibilità da parte delle strutture private accreditate, a tal fine indennizzate, di personale, locali e attrezzature (comma 3) cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza deliberato il 31 gennaio 2020 (ovvero il 31 luglio 2020). Tali misure operano nel limite di spesa, rispettivamente, di 240 e 160 milioni di euro (comma 6). La proroga in esame differisce la scadenza dei predetti interventi al 15 ottobre 2020.

La RT afferma che la proroga delle disposizioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto opera, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si osserva che, anche se gli interventi operano nei limiti dei predetti limiti di spesa, la norma in esame dispone una proroga *de iure* dei contratti già in essere. Atteso che non può escludersi che i SSR abbiano calibrato l'insieme dei contratti in questione sulla base delle disponibilità di risorse complessive e tenendo presente l'originario termine di scadenza dello stato di emergenza, non può conseguentemente nemmeno escludersi l'esaurimento o quasi delle somme stanziare. A questo punto il vincolo di spesa, legislativamente previsto, si troverebbe a confliggere con l'automatica proroga dei contratti in essere disposta dalla norma in esame, anch'essa prevista da norma di pari rango, ma successiva alla prima. La possibilità di oneri aggiuntivi o di contenziosi andrebbe quindi approfondita.

6 - Unità speciali di continuità assistenziale

L'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscano, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. L'unità speciale è attiva tutti i giorni, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e ai medici, per le attività svolte nell'ambito della stessa, è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora.

I medici dell'unità speciale per lo svolgimento delle specifiche attività devono essere dotati di ricettario del SSN e di idonei dispositivi di protezione individuale.

La norma in esame proroga l'efficacia delle citate disposizioni al 15 ottobre 2020.

La RT afferma che la proroga delle disposizioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto opera, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si ricorda che la RT riferita all'articolo 4-*bis* quantificava gli oneri in 104 milioni di euro per il 2020, basandosi su specifici parametri, fra i quali era compresa l'originaria durata del periodo di emergenza, destinato a terminare il 31 luglio scorso. Atteso che il vincolo di spesa non era previsto in relazione alla misura in esame, non appare chiaro il riferimento dell'articolo 1, comma 3, alle risorse disponibili a legislazione vigente (la RT formulava infatti soltanto una previsione di spesa). Inoltre, assumendo che la RT abbia quantificato correttamente gli oneri, si può ipotizzare che le risorse previste siano esaurite o prossime all'esaurimento, proprio perché calibrate per essere sufficienti fino al 31 luglio. In tal caso, il vincolo di spesa (peraltro, a rigore, inesistente, atteso che l'onere non è configurato in termini di tetto di spesa) finirebbe col confliggere con l'obbligo per le regioni di far proseguire l'operatività di strutture già esistenti, i cui costi appaiono inoltre difficilmente modulabili (si tratta principalmente di retribuzioni, peraltro fissate unitariamente *ex lege*) e chiaramente correlati alla durata dell'estensione dell'operatività di tali centri. Appare quindi necessaria una conferma circa la perdurante disponibilità delle risorse necessarie (in tal caso accompagnata da un chiarimento in ordine ai motivi che hanno condotto al conseguimento di tali risparmi di spesa), al fine di escludere l'insorgere diretto di oneri ulteriori rispetto a quelli previsti o di contenziosi da parte del personale addetto o dei pazienti, nel caso di mancato adempimento dell'obbligo, posto a carico delle regioni dal presente decreto-legge, di far funzionare le unità speciali fino al 15 ottobre 2020.

20 - Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

La norma dispone la proroga al 15 ottobre 2020 dell'articolo 122, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 (Decreto cd. "Cura Italia"), in cui si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio debba essere nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto e "fino alla scadenza del predetto stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe".

La RT riferisce che la disposizione di proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto opera nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze Nazionali.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero comunque richiesti puntuali elementi di conferma idonei a comprovare l'adeguatezza delle risorse ancora disponibili a fronte dei fabbisogni di spesa previsti in relazione all'ulteriore

differimento del termine dello stato emergenziale disposto con il provvedimento in esame³.

26 - Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)

La norma reca la proroga di una disposizione transitoria relativa alla corresponsione di incrementi del trattamento economico ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta prevista dal comma 1 dell'articolo 38 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*). Il comma 6 dello stesso articolo prevede, per gli specialisti ambulatoriali convenzionati - medici e odontoiatri, veterinari ed altri professionisti sanitari (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali -, l'adeguamento in via immediata del trattamento economico relativo al 2018, in base al summenzionato Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata.

La RT certifica che la disposizione il cui termine si intende prorogare prevede che, agli oneri derivanti dalla medesima, si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente⁴.

Al riguardo, andrebbero richiesti elementi confermativi circa la natura meramente ordinamentale della proroga in esame, assicurando che i relativi effetti si iscrivono appieno nell'ambito delle sole risorse già previste ai sensi della legislazione vigente.

³ La RT annessa al disegno di legge di conversione del decreto legge contenente la norma prorogata ribadiva che "la disposizione prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, con compiti di organizzazione, acquisizione e sostegno alla produzione dei beni necessari per contrastare l'emergenza. Viene altresì previsto che il Commissario possa avvalersi di società *in house* e soggetti attuatori, nonché, per il tramite del Capo Dipartimento della Protezione civile, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile e del Comitato tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, oltre che di esperti in materie sanitarie e giuridiche. E' previsto che agli oneri derivanti dall'acquisizione dei beni necessari per il contrasto all'emergenza e dalle attività previste dalla presente disposizione, si fa fronte nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, che sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.". Si prevede, che onde consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture il Commissario era altresì autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario, cui si applicano in ogni caso gli obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

⁴ La RT annessa al disegno di legge di conversione del decreto legge contenente la disposizione rileva che l'adeguamento consiste esclusivamente nella decorrenza anticipata - dal 1° aprile 2018, anziché dal 1° settembre 2018 - dell'incremento già riconosciuto, pari al 4,23%, dall'accordo collettivo nazionale sottoscritto il 25 giugno 2019 e oggetto dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 31 marzo 2020, fornendo i dati di sintesi considerati della spesa ivi prevista, per cui gli stanziamenti a legislazione vigente già prevedono copertura. Cfr. Nota di Lettura n. 152, pagina 95.

30 - Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19

L'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui al DPCM del 31 gennaio 2020, le regioni, ivi comprese quelle sottoposte a piano di rientro, e le province autonome possano riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 18 del 2020 la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti per le finalità emergenziali previste dai predetti piani (comma 1). Inoltre (comma 3) dispone che la specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 e l'incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19, siano riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di emergenza, anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 118 del 2011 ((aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale), compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020.

La norma in esame proroga quindi fino al 15 ottobre 2020 il termine entro il quale può essere riconosciuta alle strutture citate la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19.

La RT afferma che la proroga delle disposizioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto opera, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si ricorda che la RT relativa all'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha affermato che esso non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto il decreto interministeriale che stabilisce le modalità per la determinazione del riconoscimento della funzione assistenziale e dell'incremento tariffario specifico legato all'emergenza covid-19 dovrà essere predisposto nei limiti del finanziamento sanitario previsto per l'anno 2020, come incrementato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge n. 18 del 2020. In merito, si osserva che la congruità delle somme aggiuntive di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 18 del 2020, oltre a presentare il problema di essere affidata ad una fonte subordinata, andrebbe confermata, atteso che i parametri per la definizione e la copertura della spesa in questione (determinati unitariamente) dovrebbero essere stati calibrati, fra l'altro, sulla base dell'iniziale durata dello stato di emergenza. Ne consegue che il protrarsi dello stato di emergenza e il conseguente aumento delle prestazioni erogate, *ceteris paribus*, potrebbe condurre ad uno sfornamento della spesa rispetto ai limiti precedentemente previsti, anche se, nel caso in esame, la norma originaria attribuisce alle regioni una mera facoltà di riconoscere la specifica remunerazione, potendosi quindi, almeno astrattamente, ipotizzare una revoca di tale tariffa.

30-bis - Proroga piani terapeutici

La norma, inserita nel corso dell'esame in sede referente svoltosi in prima lettura, reca la proroga sino al 15 ottobre 2020, dell'articolo 9 del decreto legge 34/2020 (*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), ivi stabilendosi che i piani terapeutici, che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, siano prorogati per ulteriori 90 giorni. È inoltre previsto che le Regioni adottino procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.

La RT aggiornata afferma che la proroga, attesa la natura ordinamentale della disposizione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica⁵.

Al riguardo, andrebbero richiesti elementi confermativi della neutralità finanziaria della proroga⁶, in particolare, circa i riflessi che deriverebbero dal differimento dei piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, Ciò detto, in considerazione delle norme – prorogate fino al 31 dicembre 2021 – che consentono alle regioni di instaurare rapporti convenzionali a tempo determinato o di conferire incarichi provvisori a personale medico laureato il cui corso di formazione o specializzazione post laurea non risulti ancora concluso.

33 - Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro

La norma dispone la proroga al 15 ottobre 2020 l'articolo 100 del DL 34/2020 (*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), in cui si prevede che, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del lavoro e il Direttore dell'Ispettorato Nazionale del lavoro il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvalga in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico.

La RT certifica che la proroga della disposizione, che già prevede un termine ultimo del 31 dicembre 2020, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto avviene nell'ambito dell'attuale contingente di organico e nei limiti

⁵ Anche la RT annessa al disegno di legge di conversione del decreto legge recante la norma prorogata certifica che la disposizione ha natura ordinamentale e che la stessa non comporta quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Cfr. Nota di Lettura n. 161, Volume I, pagina 42.

⁶ In tal senso, le mere rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in commissione V svoltosi in prima lettura. Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 1 settembre 2020, pagina 47.

dei mezzi assegnati dall'Ispettorato al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro⁷.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, prendendo atto di quanto affermato dalla RT, andrebbe comunque acquisita una valutazione circa l'effettiva possibilità per il Comando dei Carabinieri di far fronte – anche per il periodo di proroga dell'efficacia della norma – agli adempimenti derivanti dall'avvalimento in via diretta senza pregiudizio degli ulteriori compiti e funzioni cui sarebbero state adibite, a legislazione vigente, le risorse umane di cui il Ministero potrà avvalersi per effetto della proroga⁸.

34 - Edilizia scolastica

Al punto n. 34 dell'Allegato 1 si proroga fino al 15 ottobre 2020, quanto disposto dall'articolo 232, comma 4, del D.L. 34/2020 che autorizza gli enti locali, durante la fase di emergenza da COVID-19, a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cd. SAL), per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.

Inoltre, si proroga al 15 ottobre 2020 l'efficacia di alcune previsioni finalizzate a semplificare e ad accelerare ulteriormente l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica.

La RT afferma che le disposizioni di proroga hanno natura ordinamentale, in quanto differiscono il regime di semplificazione procedurale già previsto e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, relativamente alla previsione che gli enti locali siano autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto, andrebbero forniti maggiori elementi di valutazione circa gli eventuali effetti sui saldi di finanza pubblica dovuti ad una possibile accelerazione della spesa.

⁷ La RT annessa al disegno di legge di conversione del decreto legge contenente la norma prorogata affermava che la disposizione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto avviene nell'ambito dell'attuale contingente di organico e nei limiti dei mezzi assegnati dall'Ispettorato al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro.

⁸ Sul punto, andrebbero integrate le rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in commissione V svoltosi in prima lettura. Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 5 agosto 2020, pagina 26.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Lug 2020

[Nota di lettura n. 161- Volume II](#)

A.S. 1874: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Approvato dalla Camera dei deputati) - Edizione provvisoria - Volume II (articoli da 119 a 265-bis)

"

[Nota di lettura n. 160](#)

Misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (**Atto del Governo n. 181**)

"

[Elementi di documentazione n. 8](#)

Rendiconto 2019 (**A.C. 2572**) e Assestamento 2020 (**A.C. 2573**)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 13/1](#)

Programma nazionale di riforma 2020 (Sezione III del DEF 2020) Doc. LVII, n. 3, Sezione III e Allegati

"

[Nota di lettura n. 162](#)

A.S. 1883: "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 15](#)

I primi due "scostamenti di bilancio" autorizzati nel 2020 in relazione all'emergenza Covid-2019: risorse e impieghi

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 16](#)

Aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT). (**Doc. LVII-bis n. 2**)

Ago 2020

[Nota di lettura n. 163](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (**Atto del Governo n. 187**)

"

[Nota di lettura n. 164](#)

A.S. 1925: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"

Set 2020

[Nota di lettura n. 165](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (**Atto del Governo n. 186**)

"

[Nota di lettura n. 166](#)

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (**Atto del Governo n. 190**)

"

[Nota di lettura n. 167](#)

Procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (**Atto del Governo n. 191**)